



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DEFINIZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA/DEPOSITO CAUZIONALE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI INSTALLAZIONE DI STRUTTURE STAGIONALI E REMOVIBILI

FINALITA'

Il presente Regolamento definisce misure e strumenti idonei volti a regolare e disciplinare la possibilità di installare manufatti temporanei e/o stagionali nell'Area Naturale Protetta, così da sostenere le necessità derivanti dagli operatori economici dei diversi settori operanti sul territorio e assicurare una corretta gestione e uso sostenibile degli ambienti naturali di cui è caratterizzato, nel rispetto degli obiettivi dettati dalla L.R. 29/97 e ss.mm.ii. e dalla L. 394/91 da cui essa discende.

Il succitato Regolamento si basa sull'art. 8 della succitata L.R. 29/97 che:

- al comma 4 lettera d ter) stabilisce che "All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite: la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell'uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l'ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991 e successive modifiche.
- al comma 5) dispone che "All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

Art. 1

Ai fini dell'applicazione del regolamento, per strutture temporanee e/o stagionali si intendono manufatti assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a quelle delle costruzioni, ad uso circoscritto nel tempo e destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee non abitative e che non abbiano il carattere della continuità. Le caratteristiche e la natura delle strutture temporanee e stagionali (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.) devono consentirne una facile rimozione. Tali strutture non devono, pertanto, prevedere alcun tipo di fondazione di natura permanente, dovranno essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, che non richiedano escavazioni, sia durante la posa in opera che durante la rimozione, ovvero devono essere mobili o realizzate con elementi rimovibili, comprese le pavimentazioni.

La realizzazione delle opere succitate dovrà essere conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti generali ed attuativi ovvero a quanto disposto





PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

dall'art.8 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii., nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, di cui agli artt. 12 e 11 della Legge 394/91.

Art.2

L'utilizzo di strutture temporanee e/o stagionali sarà destinato a tutte quelle attività tradizionalmente svolte sul territorio: turistiche, ricreative, commerciali, agricole.

Art. 3

Il periodo di permanenza della struttura non potrà superare 6 (sei) mesi consecutivi, ovvero per ulteriori 3 (tre) mesi, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 4 lettera d ter della L.R 29/ e ss.mm.ii.a, a seconda delle esigenze proprie delle attività stesse, per quelle di seguito specificate:

- attività turistico-balneari e ricreative
- attività agricole
- attività commerciali (fiere, etc)
- altre tipologie di attività compatibili.

Alla scadenza dei sei mesi si dovrà provvedere alla riduzione in pristino dell'area occupata, pena il trattenimento della quota risarcitoria, nel rispetto della Parte VI del Codice dell'Ambiente, così come specificato di seguito.

Il presente Regolamento richiama i principi scanditi dal suddetto Codice dell'Ambiente, in particolare quanto disciplinato dall'art. 298 bis che sancisce al comma 2 :

- La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto"

al comma 3:

- Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte terza del presente decreto.

Art. 4

Il rilascio del Nulla Osta per la realizzazione di struttura temporanea, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi ovvero nel rispetto delle sopra riferite disposizioni dell'art. 298 bis del Codice dell'Ambiente, sarà subordinato alla stipula di polizza fideiussoria o deposito cauzionale a favore del P.N.R. Bracciano Martignano, il cui



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

importo sarà definito dall'Ente Parco in base al calcolo di parametri che terranno conto di :

1. Costo complessivo della struttura, di cui all'art. 2, determinato in base alla fattura di spesa o, in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i., fornita dal richiedente [C];
2. Classi di estensione complessiva della struttura, di cui all'art. 2[S]

CLASSE	SUPERFICIE COMPLESSIVA STRUTTURA	PARAMETRO
1	Fino a 100 m ²	10%
2	>100 m ² < 500 m ²	15%
3	>500 m ²	20%

3. Percentuale di copertura dell'area di pertinenza[P]. Il valore di [P], che verrà fornito dal richiedente, è determinato dal rapporto tra la superficie della struttura [S] e l'area complessiva di pertinenza.
4. Area sulla quale si intende realizzarla (zona "A" /zona "B") [A/B]
5. Area ricadente in ZSC [Z]
6. Eventuale presenza di habitat e/o specie di particolare interesse e/o vulnerabili [V]

Tabella della definizione dei parametri per la valutazione dell'importo¹

Costo struttura [C]	Classi di estensione struttura [S]	Percentuale di copertura dell'area di pertinenza	Zona A	Zona B	ZSC [Z]	Presenza habitat specie [V]
€	1) 5% 2) 15% 3) 20%	%C	20%C	5%C	10%C	20%C

¹ Esempio (supponendo che l'area di pertinenza sia di 1000 m² e la superficie di [S]:

- 1)= 50m²
2)= 300m²
3)= 500m²)

Costo struttura [C]	Classi di estensione struttura [S]	Percentuale di copertura dell'area di pertinenza [P]	Zona A	Zona B	ZSC [Z]	Presenza habitat specie [V]	Importo Polizza/Deposito
C=€10.000,00	1) € 500,00 2) €1500,00 3)€2000,00	1)€ 500,00 2)€3000,00 3)€5000,00	€2000,00		€1000,00	€ 2000,00	S+P(1,2,3)+A+Z+V 1)=€6000,00 2)=€9.500,00 3)=€12000,00



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Art. 5

La costituzione del deposito cauzionale può essere fatta mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Ente avente il seguente codice IBAN: IT59Q088123947000000090971.

In alternativa al deposito cauzionale di cui al precedente comma, è consentita la costituzione di una polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia assicurativa espressamente autorizzata dall'IVASS. La fideiussione/polizza dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del P.N.R. Bracciano Martignano;
3. dovrà avere validità fino al termine del ripristino *quo ante* delle aree interessate dall'installazione dei manufatti temporanei.

Art. 6

All'atto della conclusione favorevole dell'analisi istruttoria, il Responsabile del Procedimento provvederà a comunicare al richiedente la necessità di sottoscrivere polizza fideiussoria o deposito cauzionale, di cui all'art. 5, ed il relativo importo, calcolato secondo i criteri definiti nella tabella all'art.4. Alla presentazione di copia/deposito verrà rilasciato il Nulla Osta.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi della scadenza del Nulla Osta il personale di Vigilanza provvederà ad effettuare sopralluogo per la verifica della riduzione in pristino dei luoghi e redigerà apposito verbale che invierà al Responsabile del Procedimento.

In caso di esito positivo il Responsabile del Procedimento provvederà ad attivare lo svincolo della polizza fideiussoria/deposito; in caso di inottemperanza alle prescrizioni indicate nel Nulla Osta, il Responsabile di Procedimento avvierà le necessarie procedure per l'escussione della polizza/deposito, dandone contestuale avviso al richiedente.